

civile nazionale affermando che *“la legge che ha istituito il servizio civile, raccogliendo la preziosa esperienza maturata nella disciplina dell’obiezione di coscienza, ha consentito a migliaia di giovani di intraprendere un cammino di maturazione e di crescita civile fondato sulla partecipazione attiva e solidale nel sostegno ai cittadini in situazioni di difficoltà e di bisogno. Oggi l’efficacia di quella scelta legislativa si misura attraverso i significativi risultati ottenuti, sul piano quantitativo e qualitativo, e gli ulteriori programmi di intervento avviati dal servizio civile nazionale nelle aree in cui maggiormente si avvertono insicurezza e disagio”*.

Infine, in contemporanea con l’evento napoletano, in alcune Regioni si sono svolte manifestazioni locali per celebrare la giornata nazionale del servizio civile.

#### *1.3.8 La comunicazione integrata tra l’Ufficio nazionale e le Regioni e Province Autonome*

Con il passaggio alle Regioni e Province Autonome delle competenze in materia di servizio civile nazionale, in attuazione del d.lgs. 77/2002, l’importanza ed il valore sociale della pratica del servizio civile hanno determinato l’opportunità di predisporre una strategia di comunicazione integrata del “sistema servizio civile nazionale”, finalizzata al conseguimento di un’unica immagine, coordinata su tutto il territorio nazionale, identificativa dei valori e delle attività inerenti il servizio.

Nel corso di incontri e confronti con i responsabili del servizio civile nazionale nelle Regioni e Province Autonome sono stati individuati i contenuti, le modalità e l’organizzazione necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, attraverso la definizione di linee programmatiche di comunicazione efficace basata su un linguaggio ed un’etica condivisi e l’istituzione di un tavolo tecnico per la comunicazione integrata Ufficio/Regioni cui invitare i responsabili del Servizio Civile Nazionale nelle Regioni e Province Autonome.

#### **1.4 L'Informatica**

Nell'anno 2007, grazie al potenziamento dell'organico del Servizio per l'Informatica, si sono potute consolidare le competenze funzionali sulle procedure realizzate negli anni precedenti e ciò ha permesso una migliore e più capillare divulgazione delle nuove realizzazioni.

La presenza di nuove figure professionali informatiche ha consentito di svolgere il lavoro in modo più razionale ed organizzato, e una migliore conoscenza delle procedure esistenti ha comportato più precisione nelle scelte tecniche con conseguente riduzione dei costi e miglioramento della qualità del servizio.

Le attività di sviluppo si sono incentrate, principalmente, sull'ampliamento delle funzionalità del Sistema Informativo Helios che consente di gestire, condividere e controllare le informazioni relative alla gestione del servizio civile nazionale in tutto il suo *iter*, dalla presentazione delle domande di accreditamento alla stampa dell'attestato di fine servizio del volontario.

Le funzionalità introdotte in questo ultimo anno, che hanno quasi completato l'informatizzazione delle attività dei Servizi dell'Ufficio nazionale, sono:

1. Lo sviluppo informatizzato della procedura, utilizzata dal Servizio Programmazione Monitoraggio e Controllo, per la gestione delle "verifiche" agli Enti del Servizio Civile. Il nuovo modulo ha permesso un risparmio di gestione, una condivisione delle informazioni con gli altri Servizi interessati all'esito delle "verifiche" e l'integrazione con il Sistema di gestione documentale dell'Ufficio (SIGeD) che permette il reperimento automatico dei documenti necessari alle attività di verifica. La procedura, inoltre, dopo un breve periodo di collaudo interno è stata modificata ed applicata alle Regioni/Province Autonome.
2. Lo sviluppo informatizzato delle procedure curate dal Servizio affari legali e del contenzioso, con la creazione di "fascicoli digitalizzati" relativi ai contenziosi attivi instaurati dall'Ufficio e ai contenziosi passivi instaurati

dagli enti di Servizio Civile, dai volontari o dalle Regioni. Il nuovo modulo consente di inserire i dati relativi a ciascun contenzioso al fine di verificare lo stato e l'esito del procedimento in ogni grado di giudizio e di individuare, mediante l'inserimento delle date di notifiche degli atti e delle date di fissazione delle udienze, i termini entro i quali il Servizio deve porre in essere i relativi adempimenti e di conseguenza stabilire le priorità. Il nuovo modulo è volto altresì ad effettuare ricerche finalizzate a conoscere il numero dei contenziosi pendenti, la tipologia, l'oggetto del contendere, i soggetti coinvolti, lo stato e l'esito dei giudizi, l'entità delle spese processuali, nonché a fornire tempestive informazioni ai soggetti che hanno un interesse qualificato al contenzioso. L'integrazione con il Sistema di gestione documentale dell'Ufficio (SIGeD) permette il reperimento automatico dei documenti necessari alle attività del Servizio.

3. L'automazione delle attività del Servizio Formazione, in parte già presenti in Helios, sono state ulteriormente sviluppate, dotando il Servizio di maggiore autonomia per la gestione dei dati della formazione che gli enti devono fornire per ottenere il pagamento dei contributi previsti per la formazione generale dei volontari. E' stata modificata anche la gestione dei questionari rendendoli dinamici in relazione al bando di Servizio Civile a cui si riferiscono. L'introduzione, inoltre, della gestione delle coordinate bancarie degli enti, integrata in Helios, ha permesso l'eliminazione degli errori nella gestione dei mandati di pagamento riguardanti gli enti di Servizio Civile.

Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione di un Sistema di integrazione tra il Sistema Informativo Helios e il Sistema Informativo SIGeD. Tale Sistema permette ora di unificare la produzione dei documenti sia prodotti che acquisiti elettronicamente dai due sistemi.

La realizzazione del nuovo sito *web* ha notevolmente migliorato il livello di accessibilità e ha permesso di dare maggiore risalto alle sezioni dedicate ai volontari, agli enti e alle Regioni/Province autonome, consentendo all'Ufficio, inoltre, la gestione quasi completa dei contenuti e delle pubblicazioni.

E' stato necessario, poi, continuare il lavoro di esportazione delle attività informatiche alle Regioni/Province autonome con l'adeguamento delle procedure del Sistema Helios, con la formazione del personale regionale e con l'introduzione di nuovi strumenti informatici. In questo ambito, particolare importanza riveste la procedura per la valutazione dei progetti effettuata dalle Regioni/Province autonome.

Le Regioni/Province autonome, inoltre, sono state dotate di un Sistema di *Business Intelligence* atto all'estrazione delle informazioni necessarie per l'analisi dei dati e la reportistica, che permette di poter analizzare compiutamente le informazioni del servizio civile nazionale di propria pertinenza. Di conseguenza si sono realizzati risparmi di gestione riducendo drasticamente le richieste, di analisi e *report*, alle strutture dell'Ufficio, pur mantenendo un rapporto di collaborazione sull'utilizzo del Sistema.

### 1.5 L'attività normativa

Per quanto concerne l'obiezione di coscienza al servizio militare, tra i provvedimenti normativi adottati nell'anno 2007 si segnala la legge 2 agosto 2007, n. 130 che, modificando l'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ha ammesso la facoltà di rinunciare allo *status* di obiettore di coscienza successivamente allo svolgimento del servizio. Il legislatore, pur riconoscendo tale facoltà, ha comunque stabilito un limite all'esercizio della stessa prevedendo che la dichiarazione di rinuncia può essere presentata solo dopo che siano decorsi almeno cinque anni dalla data di collocamento in congedo.

Con riferimento al servizio civile nazionale, l'Ufficio nel corso del 2007 ha proseguito l'attività, già avviata nel 2006, volta ad escludere dalla disciplina del "silenzio-assenso" i procedimenti relativi all'accreditamento degli enti di servizio civile e alla valutazione dei progetti di servizio civile, inserendo i procedimenti stessi nel DPCM previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Già nella XIV legislatura era stato predisposto uno schema di DPCM, ai sensi del citato art. 20, ma l'iter di approvazione non si era concluso entro la fine della stessa. Nel corso della XV legislatura il provvedimento è stato riformulato dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e l'Ufficio nazionale ha rappresentato l'esigenza di inserire nell'ambito di tale provvedimento entrambi i procedimenti sopra richiamati. Tenuto conto di tali esigenze, l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha ritenuto opportuno che i due procedimenti in materia di servizio civile da escludere dal meccanismo del "silenzio-assenso" fossero oggetto di un provvedimento *ad hoc* che è stato pertanto predisposto dall'Ufficio nazionale.

Nella fase di esame del provvedimento da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero della solidarietà sociale - cui erano state trasferite le funzioni in materia di servizio civile nazionale con l'entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233 - tale organo ha ritenuto che non fosse necessaria la predisposizione di tale

provvedimento tenuto conto che la materia del servizio civile nazionale rientra tra quelle elencate al comma 4, dell'art. 20 L. 241/90, e precisamente la "difesa nazionale", per le quali è prevista *ex lege* l'esclusione dalla disciplina del "silenzio-assenso".

Inoltre l'Ufficio ha proseguito l'attività, già avviata nel 2005, finalizzata ad individuare i termini dei procedimenti in materia di servizio civile da inserire nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Nella XIV legislatura era stato predisposto dall'Ufficio un provvedimento *ad hoc*, ma l'iter di approvazione non era giunto a conclusione. Nel corso della XV legislatura, considerato che le funzioni in materia di servizio civile erano state trasferite al Ministero della solidarietà sociale, i procedimenti di competenza dell'Ufficio e i relativi termini sono stati inseriti nell'ambito del regolamento predisposto dal suddetto Ministero ma non approvato a causa della fine della legislatura.

Per quanto concerne i provvedimenti predisposti dall'Ufficio nel corso del 2007, occorre menzionare il decreto del Ministro della solidarietà sociale in data 14 febbraio 2007 con il quale è stata modificata la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile rispetto a quella prevista nel D.P.C.M. 28 aprile 2006. In particolare, il nuovo provvedimento ha previsto l'integrazione di tale organismo con un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'eliminazione del rappresentante del Ministero della solidarietà sociale in considerazione dell'attribuzione delle funzioni in materia di servizio civile a detto Ministero.

Con successivi decreti, emanati dal Ministro della solidarietà sociale in data 24 maggio 2007 e 13 luglio 2007, è stata ulteriormente modificata la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile con l'integrazione del numero dei rappresentanti dei volontari e la sostituzione del rappresentante dell'Associazione mediterranea per la promozione e lo sviluppo del servizio civile (AMESCI).

Nell'ambito dei provvedimenti normativi va anche menzionato il decreto del Ministro della solidarietà sociale in data 27 dicembre 2007 recante la costituzione del Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta. Tale

organismo, rispetto al precedente Comitato istituito con DPCM 18 febbraio 2004 e disciolto alla scadenza della XIV legislatura, non svolge più soltanto compiti di consulenza in materia di difesa civile non armata e nonviolenta ma anche funzioni di coordinamento tra le amministrazioni interessate e di raccordo con gli altri soggetti privati individuati per le specifiche professionalità per predisporre forme di ricerca e di sperimentazione nella materia in questione.

Altro provvedimento significativo, predisposto nell'anno 2007, è stata la circolare del 22.3.2007 con la quale l'Ufficio nazionale, nell'esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 77/2002 ed al fine di rendere omogenee le procedure in materia di servizio civile nazionale, ha fornito alle Regioni e Province autonome alcune indicazioni da seguire nell'ambito della procedura di valutazione dei progetti.

In tale circolare sono specificate le modalità che le Regioni e le Province autonome devono seguire successivamente alla valutazione dei progetti al fine di ottenere il “nulla osta” dell'Ufficio previsto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002, indispensabile per l'individuazione dei progetti da inserire nei bandi per la selezione dei volontari da impiegare negli stessi.

Nella circolare viene altresì precisato che l'Ufficio, nel rilasciare il “nulla osta”, non compie alcuna verifica in ordine alle valutazioni effettuate, ma si limita ad indicare il numero dei volontari da inserire nel bando di ogni Regione e Provincia autonoma individuato sulla base della ripartizione percentuale della quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinato ai compensi dei volontari, indicata nel documento annuale di programmazione finanziaria dell'Ufficio.

## **1.6 Il contenzioso in materia di servizio civile nazionale**

### *1.6.1 I Ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale*

Nel corso dell'anno 2007 è pervenuta la decisione n. 58 del 19 febbraio 2007 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato in relazione alla circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006, recante "Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale".

In particolare, la Regione Valle d'Aosta ha proposto ricorso per l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere la possibilità per le Regioni di essere iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale degli enti di servizio civile ed ha chiesto l'annullamento della circolare nella parte in cui dispone tale esclusione. Al riguardo ha ritenuto che non è stata garantita la concreta partecipazione delle Regioni all'attuazione del servizio civile in violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione nonché dei principi di leale collaborazione e "di *favor* per il valore dell'autonomia" di cui all'articolo 5 della Costituzione.

La difesa erariale nel giudizio per conflitto di attribuzione ha sostenuto che da parte dell'Ufficio, prima di adottare la menzionata circolare, sono state avviate consultazioni con le Regioni e le Province Autonome, cui ha fatto seguito la predisposizione di una bozza di protocollo di intesa avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle competenze tra tali enti e lo Stato.

In particolare, tale bozza prevedeva all'art. 5, comma 2, che i soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio civile (Ufficio, Regioni, Province autonome) non potessero iscriversi agli albi stessi, e quindi gestire progetti di servizio civile, allo scopo di evitare una sovrapposizione tra le figure del controllante e del controllato. In merito a tale preliminare intesa la Regione Valle d'Aosta ha proposto lo stralcio della richiamata disposizione o, in alternativa, la modifica della stessa nel senso di consentire alle Regioni a Statuto speciale e alle Province

autonome di gestire progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei settori di loro competenza ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

In sede di successivo accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 gennaio 2006, si è convenuto di stralciare il comma 2 dell'art. 5 della bozza d'intesa con l'intenzione, tuttavia, non di affermare il diritto delle Regioni ad iscriversi nei propri albi e di "autoaccreditarsi", bensì di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la definizione più specifica dei criteri di accreditamento.

Successivamente all'accordo, l'Ufficio ha redatto l'impugnata circolare del 2 febbraio 2006 prevedendo l'esclusione dall'accreditamento delle Regioni a statuto ordinario nonché la possibilità solo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di iscriversi all'albo nazionale e presentare progetti unicamente per quelle materie di loro competenza, ai sensi degli Statuti speciali, che nel restante territorio sono svolte dall'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, nel giudizio si è sostenuto che la richiamata circolare è stata adottata nel rispetto del principio della "leale collaborazione" in quanto si è uniformata all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, tenendo altresì conto delle richieste espresse dalla Regione Valle d'Aosta e dell'intendimento di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la definizione più specifica dei criteri di accreditamento.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con la decisione n. 58/07, ha dichiarato che non spettava allo Stato regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione agli albi degli enti di servizio civile disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, il contenuto dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato/Regioni ed ha pertanto annullato la circolare 2 febbraio 2006 nella parte contenente il divieto per le Regioni e Province autonome di essere accreditate, in quanto lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione.

Nel corso dell'anno 2007 l'Ufficio ha esaminato alcune leggi regionali e provinciali in materia di servizio civile al fine di accertare la legittimità costituzionale delle stesse. In particolare, è stata esaminata la legge n. 5 della Provincia di Trento, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 27.2.2007 che, nell'istituire il servizio civile provinciale, ha previsto un'integrazione tra il servizio civile nazionale e il servizio civile provinciale.

In relazione a tale iniziativa l'Ufficio ha rilevato aspetti di illegittimità costituzionale in ordine agli articoli 19 e 23 riguardanti rispettivamente la programmazione provinciale del servizio civile e la confluenza delle risorse statali nel fondo per il sistema provinciale del servizio civile. Tuttavia, non è stato presentato ricorso innanzi alla Corte Costituzionale in quanto il Dipartimento degli affari regionali ha ritenuto opportuno limitare l'instaurazione dei contenziosi costituzionali ad aspetti di particolare rilievo, facendo presente che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall'Ufficio potevano essere chiariti acquisendo una dichiarazione della Provincia di Trento volta ad assicurare la conformità della programmazione provinciale a quella statale, ad indicare le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché a precisare la destinazione dei fondi statali.

Analoghe osservazioni sono state formulate dal medesimo Dipartimento anche con riferimento alla legge n. 11 della Regione Friuli Venezia Giulia (pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 30.5.2007) e alla legge n. 10 della Regione Sardegna (pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 29.10.2007) in merito alle quali l'Ufficio aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale riguardanti, rispettivamente, la disposizione relativa alla destinazione delle risorse finanziarie statali e, per quanto riguarda la legge della Regione Sardegna, le disposizioni riguardanti l'Albo regionale, la programmazione regionale e i benefici derivanti dallo svolgimento del servizio civile.

E' stata altresì esaminata la legge n. 30 della Regione Valle d'Aosta (pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 4.12.2007), concernente il servizio civile, in ordine alla quale l'Ufficio non ha avuto osservazioni da formulare.

Infine, l'Ufficio, nel corso dell'anno 2007, allo scopo di evitare un possibile contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale, ha effettuato un esame preliminare di alcune iniziative legislative adottate in materia di servizio civile dalle Regioni Abruzzo e Sicilia. Tali proposte di legge, secondo quanto convenuto tra Ufficio e Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono state trasmesse all'Ufficio prima della loro promulgazione, al fine di consentire all'Ufficio stesso di verificare eventuali aspetti di illegittimità costituzionali e suggerire opportune modifiche.

#### *1. 6. 2 I ricorsi amministrativi e giurisdizionali*

Nell'anno 2007 la maggior parte dei ricorsi sia amministrativi sia giurisdizionali, precisamente 28, ha riguardato il procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile svolto dall'Ufficio. Non sono, invece, pervenuti ricorsi relativi al procedimento di accreditamento per l'iscrizione agli albi degli enti di servizio civile nazionale in quanto in tale anno l'Ufficio, in vista di una revisione generale della normativa in materia di accreditamento, ha ritenuto opportuno sospendere la presentazione di nuove istanze per l'iscrizione agli albi.

Un minor numero di ricorsi (4) è stato presentato avverso provvedimenti sanzionatori irrogati nei confronti degli enti di servizio civile.

Un'ulteriore ricorso ha riguardato l'asserito silenzio-rifiuto, da parte dell'Ufficio, rispetto ad un'istanza di accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento di valutazione dei progetti.

Altri 5 ricorsi hanno riguardato il procedimento di selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile presso enti iscritti all'Albo nazionale, nonché il rapporto di servizio civile instauratosi a seguito della sottoscrizione del contratto tra Ufficio e volontario.

Il numero dei ricorsi giurisdizionali e amministrativi pervenuti nell'anno 2007 (38) proposti avverso i provvedimenti adottati dall'Ufficio e il relativo stato del contenzioso sono indicati alla tabella 6, mentre alle tabelle 7 e 8 sono indicati i giudizi instaurati dal 2003 all'anno in corso e il relativo stato attuale di

trattazione, con riferimento rispettivamente l'una ai ricorsi giurisdizionali, e l'altra ai ricorsi amministrativi.

Tab. - 6 Stato dei ricorsi in materia di servizio civile nazionale presentati nell'anno 2007

STATO DEI RICORSI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATI NELL'ANNO 2007							
	Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Fase cautelare		Fase di merito		Ricorsi pendenti
			Ordinanze accoglimento istanze cautelari	Ordinanze rigetto istanze cautelari	Pronunce di rigetto dei ricorsi	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	28*	13**	7***	-	-	27
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	4	2****	2	-	-	4
	<i>Procedimenti vari</i>	1	-	-	-	-	1
	<b>Totale ricorsi enti</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	1	-	-	-	-	1
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	4	-	1	3	0	1
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale ricorsi volontari</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Totale ricorsi enti e volontari</b>		<b>38</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<p>* Nell'ambito dei 28 ricorsi, 3 sono amministrativi e 25 giurisdizionali. Tra questi ultimi uno risulta non depositato;</p> <p>** Di tali Ordinanze 9 hanno accolto l'istanza di sospensione ai fini di un riesame del provvedimento impugnato. Avverso un'Ordinanza l'Ufficio ha proposto appello al Consiglio di Stato, ad oggi pendente;</p> <p>*** Avverso 2 di tali Ordinanze di rigetto gli Enti hanno proposto appello al Consiglio di Stato che si è pronunciato per un solo appello, accogliendolo;</p> <p>**** Avverso tali Ordinanze di accoglimento l'Ufficio ha proposto appello al Consiglio di Stato che si è pronunciato per un solo appello, accogliendolo.</p>							

Come si evince da un confronto tra la tabella relativa al contenzioso dell'anno 2007 e quelle di cui alla relazione al Parlamento dell'anno precedente, il contenzioso del 2007 ha registrato una riduzione nell'ambito dei ricorsi riguardanti il procedimento di valutazione dei progetti pari al 27%. Tuttavia, tenuto conto che alcuni ricorsi hanno interessato numerosi progetti, si rileva che l'eventuale esito sfavorevole di tali contenziosi andrebbe ad incidere in modo rilevante sulla programmazione annuale dell'Ufficio.

In relazione ai ricorsi presentati dai volontari si è registrata una riduzione di 4 ricorsi rispetto ai 9 dell'anno precedente, mentre in merito ai ricorsi riguardanti i procedimenti sanzionatori non c'è stata alcuna variazione. Con riferimento al procedimento di iscrizione agli albi degli enti di servizio civile nazionale, l'assenza di ricorsi è dovuta alla sopra evidenziata sospensione del procedimento stesso.

Nell'ambito del contenzioso instauratosi nel corso dell'anno 2007, si segnala infine che sono stati presentati 6 ricorsi avverso provvedimenti adottati dalle Regioni, secondo le proprie competenze in materia di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale.

Per quanto concerne i procedimenti di selezione dei volontari da impiegare presso enti iscritti agli albi regionali e provinciali, occorre evidenziare che un eventuale contenzioso in tale materia può instaurarsi soltanto nei confronti dell'Ufficio, in quanto le Regioni e Province autonome non hanno acquisito competenze nell'ambito di tali procedimenti. Infatti è l'Ufficio che provvede ad approvare la graduatoria dei volontari selezionati dagli enti nonché a stipulare il contratto di servizio civile, come disposto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 77 del 2002. Tuttavia nell'anno 2007 non sono stati presentati ricorsi relativi alle selezioni dei volontari da impiegare nelle Regioni e Province autonome.

### *1.6.3 Ricorsi proposti dagli enti di servizio civile avverso i provvedimenti dell'Ufficio nazionale*

I ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile hanno riguardato principalmente l'applicazione del Decreto ministeriale 3 agosto 2006, recante approvazione del "Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi".

Al riguardo occorre anzitutto evidenziare che la citata normativa prevede, nell'ambito della procedura relativa alla valutazione dei progetti, tre fasi. La prima, curata da un'apposita commissione nominata dall'Ufficio, è volta ad effettuare una selezione preliminare dei progetti presentati dagli enti iscritti agli albi degli enti di servizio civile, basata su un accertamento formale della documentazione trasmessa nonché sulla tempestività della presentazione dei progetti medesimi. Nella seconda fase la Commissione effettua una valutazione di merito che tiene conto delle finalità del progetto e della capacità organizzativa dell'ente in relazione allo specifico progetto.

Nell'ultima fase del procedimento di selezione, la commissione valuta la qualità dei progetti e, sulla base dei criteri stabiliti nella griglia di cui all'allegato 4 del "Prontuario", attribuisce agli stessi un punteggio e forma una graduatoria che viene approvata dal Direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Tale graduatoria consente di individuare i progetti che potranno essere finanziati e, quindi, avviati. Infatti nei bandi per la selezione dei volontari sono inseriti solo i progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno considerato.

Le eccezioni sollevate con i ricorsi pervenuti nell'anno 2007 hanno riguardato i provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito di tutte tre le fasi del suddetto procedimento.

Per quanto riguarda la prima fase, sono stati proposti 4 ricorsi con i quali è stata contestata l'esclusione di alcuni progetti dalla valutazione di merito disposta dall'Ufficio a seguito del riscontro di irregolarità relative alla non corretta compilazione delle schede progetto o alla non tempestiva presentazione dei

progetti stessi. In particolare, è stata rilevata la non corrispondenza di alcune informazioni contenute nelle schede progetto (relative alle sedi di attuazione del progetto o a figure professionali coinvolte nel progetto) rispetto ai dati forniti nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile e, con riferimento ad un progetto, è stata riscontrata la tardiva presentazione dello stesso rispetto al termine ultimo del 30.10.2006 stabilito dal citato "Prontuario".

L'Amministrazione, in ordine a tali ricorsi ha sostenuto, in giudizio, la legittimità dei provvedimenti impugnati e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai ricorrenti. Al riguardo, ha affermato che le irregolarità riscontrate non potevano in alcun modo essere sanate in quanto non rientrano nell'elenco delle anomalie sanabili che deve necessariamente considerarsi tassativo per non alterare la *par condicio* tra i partecipanti alla procedura concorsuale. Infatti, l'inesatta compilazione delle schede progetto determina, ai sensi del paragrafo 4.1 del "Prontuario", la mancata approvazione dei progetti in quanto ogni singola voce di tali schede contiene elementi utili alla valutazione che, peraltro, non possono essere contrastanti con le informazioni fornite in sede di accreditamento. Inoltre, lo stesso "Prontuario" prevede al paragrafo 3.3 che non sono presi in considerazione i progetti pervenuti tardivamente.

In relazione a tali ricorsi non sono pervenute pronunce di merito.- Si rileva comunque che il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare, con riferimento ad uno dei 4 ricorsi ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ma l'Ufficio ha proposto appello avverso la relativa ordinanza. In un altro ricorso il competente TAR, in sede cautelare, ha ordinato all'Amministrazione un riesame del provvedimento impugnato, che l'Ufficio ha effettuato confermando il contenuto con una motivazione più completa. In un ulteriore ricorso il TAR competente ha rilevato un erroneo riferimento a una normativa abrogata che l'Ufficio ha provveduto a correggere ribadendo sostanzialmente il contenuto dell'atto impugnato. Il quarto ricorso, avverso l'esclusione dalla valutazione di un progetto presentato tardivamente, è stato ritirato dal ricorrente.